



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. **1544**  
Del **- 6 NOV. 2020**

OGGETTO:	AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig.ra R.V. – ex dipendente a tempo indeterminato – Liquidazione compenso sostitutivo delle ferie non fruito. Importo Complessivo Atto: €. 5.488,55
----------	--

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Deliberazione n. 1492 del 05/09/2018, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata, dal Direttore Area Gestione Risorse Umane Dott. Rodolfo MINERVINI che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

PREMESSO CHE:

- con determinazione dirigenziale n. 735 del 22/01/2020 si è preso atto del decesso avvenuto in costanza di servizio il 30/11/2019 della Sig.ra R.V. (matricola 4043224) - ex dipendente a tempo indeterminato di questa Azienda - e si è provveduto, contestualmente, alla liquidazione dell'indennità sostitutiva del preavviso in favore degli aventi diritto ex art. 2122 c.c.;

**Rilevato** che la Sig.ra R.V. alla data del 29/11/2019 non aveva fruito di gg. 54 (cinquantaquattro) di ferie (gg. 23/2018 e gg. 31/2019) nonché di gg. 2 (due) di festività sopresse relative all'anno 2019 come si evince dalla nota prot. n. 54672 dell'01/10/2020 della Direzione Amministrativa del Presidio Ospedaliero "Di Venere" di Bari Carbonara;

**Accertato** che nella suddetta nota il Direttore del citato Presidio ha specificato che "la dipendente, agli atti di questo ufficio, risulta ricoverata dal 11.03.2019 al 25.03.2019 e successivamente in malattia per grave patologia fino alla data decesso";

- che con successiva nota della Direzione Medica trasmessa a mezzo e-mail in data 08/10/2020

in merito alle ferie relative all'anno 2018 non fruita della dott.ssa R.V. il Responsabile del Servizio di Citopatologia e Screening ha dichiarato che tale Servizio aveva accumulato gravi ritardi di refertazione, pertanto, per motivi di servizio e per senso di responsabilità, la dott.ssa R.V. non aveva usufruito di tutte le ferie a lei spettanti per quell'anno;

**Preso atto** che l'art. 72 del Personale del Comparto Sanità del 21/05/2018 al comma 8 stabilisce che "in caso di decesso del dipendente o a seguito di accertamento dell'inidoneità assoluta dello stesso ad ogni proficuo servizio, l'Azienda o Ente corrisponde agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall'art. 2122 del c.c. nonché, ove consentito ai sensi dell'art. 33 comma 10 (Ferie e recupero festività soppresse), una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti";


**Preso atto** che l'art. 33 al comma 11 stabilisce che "le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative. Fermo restando quanto sopra, il compenso sostitutivo è determinato per ogni giornata, con riferimento all'anno di mancata fruizione prendendo a base di calcolo la retribuzione di cui al comma 1" e al comma 14 stabilisce che "in caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruita entro il primo semestre dell'anno successivo;

**Preso atto** che il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri con parere n. 40033 dell'08/10/2012, i cui contenuti sono stati condivisi dal Ministero delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con nota prot. n. 0094806 del 09/11/2012, ha chiarito che nel divieto alla monetizzazione delle ferie maturate e non fruita posto dal comma 8 dell'art. 5 del D.L. n. 95 del 06/07/2012 convertito in Legge 07/08/2012 n. 135 non rientrano i casi in cui "l'impossibilità di fruita le ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente, come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente ed assoluta, congedo obbligatorio per maternità. Resta fermo, in ogni caso, che la monetizzazione delle ferie in questi residui casi potrà essere disposta solo in presenza delle limitate ipotesi normativamente e contrattualmente previste e nel rispetto delle previsioni in materia di riporto.";

**Preso atto** che l'art. 1 – comma 3 – della Legge 23/12/1977 n.937 dispone che le festività soppresse non fruita nell'anno solare sono forfettariamente compensate in ragione di L. 8.500 giornaliere lorde pari ad €. 4,38;


**Ritenuto** sulla scorta di quanto innanzi riportato, di procedere al pagamento sostitutivo di gg. 54 (cinquantaquattro) di ferie relative agli anni 2018 e 2019, nonché di due giorni di festività soppresse dell'anno 2019 maturate e non fruita alla data del decesso dell'ex dipendente;

Il Funzionario Istruttore  
Dott.sa Agata Vergari




---

Il Dirigente Amministrativo  
Dott.ssa Letizia Veronico



---

Il Direttore dell'Area Gestione Risorse Umane  
Dott. Rodolfo Minervini



---

Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

## DELIBERA

Assunto quanto in premessa:

**di dare atto** che, per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono riportati integralmente, a norma dell'art. 2122 c.c., agli eredi della Sig.ra R.V. – ex dipendente a tempo indeterminato di questa Azienda – spetta la liquidazione del compenso sostitutivo di gg. 54 (cinquantaquattro) di ferie relative agli anni 2018 e 2019 nonché di gg. 2 (due) di festività soppresse pure dell'anno 2019 maturate e non fruita alla data di risoluzione del rapporto di lavoro;

**di corrispondere** – per il tramite dell'Ufficio Trattamento Economico dell'A.G.R.U. – in favore degli eredi della Sig.ra R.V. le somme, al lordo delle ritenute di legge, calcolate con dati d'ufficio in base alle norme di vigenti C.C.N.L. che di seguito si riportano:

- a) € 1.712,91 per monetizzare n. 23 giorni di ferie maturate e non fruita dell'anno 2018;
- b) € 2.308,70 per monetizzare n. 31 giorni di ferie maturate e non fruita dell'anno 2019;
- c) € 8,76 per monetizzare n. 2 giorni di festività soppresse non fruita dell'anno 2019;

---

**€ 4.030,37**

**di imputare** la spesa complessiva di € **5.488,55**, comprensiva degli oneri ed IRAP, ai seguenti conti del Bilancio 2020:

€ 4.030,37 al Conto 270.120.00110 – Debiti v/personale dipendente per ferie maturate e non godute;

€ 1.115,60 al Conto 260.140.00860 – Debiti v/Enti Previdenziali per competenze esercizi precedenti;

€ 342,58 al Conto 270.110.00630 – IRAP per competenze esercizi precedenti;

**di trasmettere** copia del presente provvedimento all'Ufficio Economico e all'Ufficio Previdenziale dell'A.G.R.U. per gli adempimenti di competenza;

**di notificare** l'avvenuta liquidazione agli eredi interessati.

